

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. Omissis promossa da:

CLIENTE,

ATTRICE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

In via principale:

-. dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità e/o la risoluzione del contratto quadro per carenza della forma prescritta *ad substantiam* dall'art. 23 d. lgs. 58/1998 ed, in ogni caso, accertare la responsabilità contrattuale della banca;

-. quand'anche la convenuta producesse l'originale del contratto quadro e riuscisse a dimostrare che lo stesso è stato sottoscritto dal CLIENTE, dichiarare la nullità e/o annullabilità dello stesso ai sensi dell'art. 23 d.lg 58/98 e art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998 e dell'art. 1352 c.c. in quanto privo della forma scritta *ad substantiam* per non essere lo stesso sottoscritto da soggetto legittimato a rappresentare validamente l'Istituto di Credito e/o dichiarare la responsabilità contrattuale della BANCA;

-. dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione delle operazioni di acquisto effettuate nel 2000, da BANCA, per conto di CLIENTE ed avente ad oggetto il titolo contrassegnato dal codice Argentina 04 9,25% , per € 10.000,00, per violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 30 reg. Consob n. 11522/1998 in quanto compiuta in assenza di un valido contratto quadro, stipulato in forma scritta in data antecedente le operazioni, e/o accertare la responsabilità contrattuale dell'Istituto di Credito;

-. dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione delle operazioni sopra specificate, oggetto di causa, in quanto inesistenti, invalide, poiché mai volute né disposte da CLIENTE;

-. dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la risoluzione e accertare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca per le operazioni sopra elencate per la violazione dell'art. 28, 29, comma 1, lett. a) Reg. Consob del 1998 in quanto la Banca non ha rilevato la propensione al rischio della cliente;

- dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità dell'ordine di acquisto perché non disposto né voluto da CLIENTE e comunque perché la banca non ha indicato l'inadeguatezza delle

- operazioni, in violazione dell'art. 29 reg. Consob n. 11522/1998;

- accertare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di BANCA, per aver eseguito l'ordine di negoziazione per cui è causa, in quanto non impartito né voluto dalla cliente e comunque per non aver la banca indicato l'assoluta inadeguatezza delle operazioni;

- dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione dell'operazione di acquisto di bonds argentini oggetto di causa per la violazione, da parte della Banca, degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e di tutte le circolari Consob ed in particolare per non aver spiegato né consegnato le *offering circular* di accompagnamento dei titoli obbligazionari alla cliente, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni inadeguate, in conflitto di interessi, per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento;

- dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione delle operazioni di acquisto in bonds argentini per la violazione, da parte della BANCA, dell'art. 8 d. lgs. 11768/1998, per avere l'istituto di credito posto in essere l'operazione di acquisto in *bonds* Argentina fuori dai mercati regolamentati senza osservare la procedura appositamente prevista per acquisti di questa tipologia;

- dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione delle operazioni di acquisto in *bonds* argentini per la violazione, da parte della BANCA, degli articoli del decreto lgs 58/98, e art. 32, comma 3 Reg. Consob n. 11522 del 1998 per non aver rispettato gli obblighi di *best execution*; accertare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta per la violazione della normativa di settore e delle disposizioni del Codice Civile, nonché per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede; in via subordinata,

- dichiarare la risoluzione del contratto quadro per il grave inadempimento della BANCA e/o per la violazione di tutte le normative di settore;

- dichiarare la nullità, e/o accertare l'annullamento e/o dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. delle operazioni di investimento in bonds argentini effettuate dalla banca con le somme dell'attrice per violazione e grave inadempimento da parte di BANCA di tutti gli obblighi previsti dagli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, dagli artt. 60, 56, 26, 27, 28, 23, 21, 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998;

E per l'effetto, in ogni caso, condannare BANCA al risarcimento di tutti i danni e quindi:

· alla restituzione della somma di € 10.000,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della sottoscrizione al pagamento;

- agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dell'acquisto di *Bonds* da parte della banca al pagamento;

- al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice compreso il maggior danno ex art. 1224 comma 2, da quantificare, in forza dell'insegnamento della Cassazione (sent. 19499/2008, Corte di Cassazione, Sezioni Unite) in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c., primo comma, a partire dalla data degli investimenti oppure, in difetto di precisa determinazione, in forza di valutazione equitativa operata

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari del 20 gennaio 2015

dall'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque entro i limiti dello scaglione corrispondente all'importo del contributo unificato versato;

-. al versamento, in favore dell'istante, anche degli interessi anatocistici che si produrranno, sempre nel corso del giudizio, sulla somma degli interessi già maturati alla data della presente domanda giudiziaria, fino al saldo effettivo, sulla base di quanto statuito dall'art. 1283 del Codice Civile;

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ivi comprese le spese forfettizzate nella misura del 12,5% del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara fin da ora antistatario.

Per la convenuta:
in ogni caso, in via preliminare:

1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione della CLIENTE ex art. 164, c. 4, c.p.c. per tutte le ragioni esposte in atti;

2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dalla CLIENTE per tutte le ragioni esposte in atti;

3) accertare e dichiarare l'inammissibilità del disconoscimento operato dalla CLIENTE, ai sensi dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 214 c.p.c., del Contratto di Deposito Titoli, in quanto tardivo e oltre il termine di cui all'art. 215, n. 2 c.p.c.;;

in via principale, nel merito:

4) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dalla sig.ra CLIENTE nei confronti della BANCA, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;

in via riconvenzionale e in subordine a quanto sub 4):

5) condannare la sig.ra CLIENTE a restituire alla BANCA i titoli di stato argentini per cui è causa, nonché tutte le somme incassate a titolo di rendimento cedolare dei titoli medesimi, oltre interessi dalla domanda al saldo;

6) in subordine a quanto sub 5), comunque compensare le pretese restitutorie e risarcitorie della CLIENTE con i rendimenti cedolari percepiti nel corso degli anni pari a Euro 809,37 e con l'attuale valore dei titoli di stato argentini pari a Euro 9.000,00 ovvero ai diversi importi che dovessero essere accertati in corso di giudizio o che saranno comunque ritenuti di giustizia; in ogni caso:

7) condannare la CLIENTE al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre a IVA e CPA.

In via istruttoria, subordinatamente a quanto sub 3):

a) disporre ex art. 216 c.p.c. una consulenza tecnica grafologica, al fine di accertare la conformità delle copie prodotte agli originali e di verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalla CLIENTE al Contratto di Deposito Titoli, indicandosi a tal fine, quali scritture di comparazione, le sottoscrizioni apposte al Contratto di Conto Corrente.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari del 20 gennaio 2015

La CLIENTE di BANCA SPA ha convenuto in giudizio quest'ultima, lamentando che nell'anno 2000 la BANCA aveva acquistato per conto della cliente dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, senza che la cliente ne avesse però disposto l'acquisto, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma indebitamente investita, pari ad € 10.000,00, oltre al pagamento degli interessi dalla data dell'investimento al saldo ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2 c.c.

In particolare, l'attrice

- ha negato di avere mai impartito alla BANCA un ordine di acquisto avente ad oggetto i predetti bonds;
- ha disconosciuto con riferimento al contratto - quadro di negoziazione di strumenti finanziari ed al correlativo documento sui rischi degli investimenti, entrambi datati 22/9/1998, la corrispondenza agli originali delle copie prodotte dalla stessa attrice, nonché le sottoscrizioni apposte in calce a tali atti,
- ha affermato l'invalidità del contratto – quadro oltre che per inosservanza della prescritta forma scritta, stante il carattere apocrifo della sottoscrizione della cliente e la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario della BANCA, anche per il mancato aggiornamento dei richiami alla normativa di settore in esso contenuti;
- ha lamentato la mancata acquisizione da parte della BANCA del profilo di propensione al rischio della cliente;
- ha evidenziato l'inadeguatezza dell'operazione speculativa intrapresa dalla BANCA rispetto alle concrete e conosciute attitudini all'investimento della cliente, la quale è una religiosa, priva di esperienza nel settore finanziario;
- ha mosso alla BANCA l'addebito di aver proceduto alla negoziazione dei summenzionati *bonds* senza rispettare le forme previste per le contrattazioni condotte al di fuori dei mercati regolamentati, sostenendo la conseguente responsabilità della convenuta;
- ha lamentato la violazione da parte della BANCA dell'obbligo di informare la cliente sull'andamento dei titoli anche successivamente al loro acquisto, invocando per l'effetto la responsabilità della convenuta;
- ha allegato la violazione da parte della BANCA degli obblighi di correttezza e buona fede su di essa gravanti;
- ha enunciato il carattere ingiustificato della mancata partecipazione della BANCA alla procedura di mediazione, invitando il giudice a valutare tale condotta ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;
- nella mancata disponibilità della BANCA ad una immediata transazione della controversia ha preteso di ravvisare un comportamento processuale caratterizzato da colpa grave.

Nel contrastare la domanda attorea la convenuta -in via preliminare, ha eccepito sul piano processuale, la nullità dell'atto di citazione per vizio dell'*editio actionis*, con riferimento alle domande: di accertamento della responsabilità precontrattuale della BANCA per le operazioni svolte, di accertamento della responsabilità precontrattuale della BANCA per l'esecuzione dell'ordine di acquisto dei titoli; di condanna della BANCA al versamento degli interessi anatocistici maturati nel corso del processo;

nel merito, l'intervenuta estinzione del diritto alla ripetizione dell'indebitto fatto valere dall'attrice a seguito del decorso del termine di prescrizione decennale, facendo risalire al 4/9/2000 la data di acquisto dei titoli di Stato della Repubblica Argentina, e non ravvisando prima del deposito della domanda di mediazione del 28/2/2012 alcun atto interruttivo della prescrizione;

- in via principale nel merito ha richiesto il rigetto delle domande ed eccezioni formulate dalla CLIENTE, affermando la validità del contratto – quadro in considerazione della sottoscrizione dello stesso da parte sia della CLIENTE sia del funzionario della BANCA, contratto di cui ha prodotto copia, e comunque a seguito dell'intervenuta convalida dello stesso in base alla condotta tenuta dalla cliente durante il rapporto intercorso, sostenendo altresì la conformità del contenuto del predetto contratto alle normative di settore;

affermando la validità del rapporto di intermediazione finanziaria alla luce del contratto di deposito titoli datato 22/9/1998, sottoscritto dalla CLIENTE ed avente ad oggetto il deposito di titoli a custodia ed amministrazione da parte dell'istituto di credito, contratto prodotto in copia, nonché della circostanza che il documento sui rischi generali degli investimenti, pure recante la data del 22/9/98, risulta parimenti sottoscritto dalla CLIENTE, documento pure prodotto in copia; adducendo a giustificazione dell'assenza di documentazione relativa all'ordine scritto di acquisto della CLIENTE, impartito in data 4/9/2000, la circostanza dell'intervenuto decorso del termine decennale normativamente previsto per la conservazione della documentazione inerente alle singole operazioni compiute dall'istituto di credito; sostenendo l'adeguatezza dell'acquisto di *bonds* argentini rispetto al profilo di investitrice della CLIENTE, in considerazione sia del rifiuto da parte della cliente di fornire informazioni sulla propria esperienza in materia finanziaria, sia delle ulteriori operazioni speculative poste in essere dalla cliente negli ultimi dieci anni; assumendo di aver condotto l'operazione di acquisto di titoli argentini in conformità alla normativa dettata in tema di acquisti compiuti al di fuori dei mercati regolamentati, sia ricavando dalla operatività di specifiche clausole del contratto – quadro sottoscritto dalla cliente la sussistenza della preventiva autorizzazione di quest'ultima al compimento di tale tipologia di operazioni, sia giustificando l'impossibilità di rinvenire un apposito atto autorizzativo scritto proveniente dalla cliente con il decorso del tempo normativamente previsto per la conservazione obbligatoria della documentazione bancaria, e comunque contestando l'operatività nel caso di specie degli obblighi previsti per gli acquisti effettuati al di fuori dei mercati regolamentati, essendo l'acquisto in oggetto consistito in una negoziazione svolta da un c.d. "internalizzatore sistematico";

rivendicando la correttezza dell'operato della BANCA anche nella fase successiva all'esecuzione dell'ordine di acquisto dei *bonds*, essendo uno specifico obbligo informativo dell'istituto di credito previsto solo nel caso diverso da quello in oggetto di perdite derivanti da operazioni di promozione e collocamento di strumenti derivati; negando la configurabilità di una responsabilità precontrattuale in capo alla BANCA, non avendo la stessa disposto, alla data dell'ordine di acquisto dei titoli, di elementi da cui ricavare la prevedibilità del successivo default della Repubblica Argentina; contestando la risolubilità del contratto – quadro per inadempimento della BANCA, avendo quest'ultima adempiuto puntualmente le proprie obbligazioni; eccependo, quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla attrice, l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità della BANCA sia sotto il profilo del rapporto causale tra la condotta dell'istituto di credito ed il preteso danno, sia sotto il profilo della sussistenza e della quantificazione di quest'ultimo; adducendo quale giustificato motivo della propria mancata adesione alla procedura di mediazione la circostanza che la sede prescelta dalla CLIENTE per l'attivazione dell'organismo di mediazione non presentava alcun collegamento né con la residenza o il domicilio delle parti, né con il luogo dei fatti oggetto di conflitto; evidenziando il carattere pretestuoso dell'addebito rivolto dall'attrice alla BANCA di aver resistito nel giudizio con colpa grave prima ancora che la convenuta si fosse costituita in giudizio, svolgendo altresì, in subordine, due domande riconvenzionali l'una tesa alla condanna dell'attrice alla restituzione alla BANCA sia dei *bonds* argentini, sia delle somme percepite a titolo di rendimento cedolare degli stessi, l'altra, in via gradata, mirante a ridurre la pretese restitutorie e risarcitorie dell'attrice in considerazione sia dell'attuale valore dei titoli, pari

ad € 9.000,00, sia del valore della cedola, pari ad € 809,37, percepita in dipendenza dell'investimento.

Nelle memorie ex art.183 sesto comma c.p.c. le parti hanno ribadito le loro posizioni.

In particolare, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice ha invocato l'interruzione del termine di prescrizione, interruzione che si sarebbe verificata a seguito del compimento da parte del presidente della c.d. "Task Force Argentina" di opportuni atti di messa in mora nei confronti dello Stato emittente, atti di cui si sarebbe potuta giovare anche la CLIENTE in virtù dell'adesione della stessa alla predetta "Task Force" ed i cui effetti si sarebbero estesi anche nei confronti delle banche intermediarie; la convenuta ha formulato istanza di verifica del contratto – quadro del 22/9/1998, prodotto in originale unitamente a due ulteriori contratti indicati quali scritture di comparazione, ed ha evidenziato l'avvenuto riconoscimento da parte dell'attrice della sottoscrizione apposta al contratto di deposito titoli prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, non avendo la CLIENTE disconosciuto tale ultimo contratto alla prima udienza successiva alla relativa produzione.

Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice ha rinunciato al disconoscimento del contratto – quadro; la convenuta ha affermato che la prova dell'esistenza dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine può essere ricavata dalla mancata contestazione da parte della cliente dell'estratto conto contenente l'annotazione del costo dell'acquisto dei titoli, ovvero dell'estratto conto relativo all'annotazione dell'accredito delle cedole.

All'esito del deposito delle predette memorie, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, non dovendosi procedere a CTU grafologica sia per la rinuncia dell'attrice al disconoscimento della sottoscrizione del contratto – quadro, sia per il mancato tempestivo disconoscimento, da parte dell'attrice, della sottoscrizione apposta contratto di deposito titoli, sia per il carattere assorbente ai fini del decidere dell'eccezione preliminare di merito sollevata dalla convenuta.

Conclusa l'odierna discussione orale, il giudice reputa che le domande dell'attrice non possano essere accolte, e che meriti invece accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, in quanto il diritto alla ripetizione dell'indebito fatto valere dall'attrice risulta estinto per prescrizione.

Al riguardo va infatti considerato che:

- l'attrice ha fondato la propria richiesta di condanna della BANCA convenuta alla restituzione della somma di € 10.000,00 essenzialmente sulla riferita inesistenza dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina e sulla conseguente nullità della negoziazione dei titoli;
- mancando un atto scritto comprovante che la CLIENTE abbia effettivamente incaricato la BANCA del compimento del predetto acquisto, a fronte della contestazione mossa dalla CLIENTE di non avere mai impartito l'ordine di acquisto, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare come, in realtà, tale ordine fosse stato invece disposto, non potendo operare quale esonero probatorio a vantaggio della BANCA l'obbligo normativamente previsto in capo a quest'ultima di conservare la documentazione concernente alle operazioni effettuate soltanto nei limiti del decennio dal relativo compimento;
- non avendo tuttavia la convenuta neppure articolato mezzi istruttori volti a provare di avere effettivamente ricevuto il summenzionato ordine, in difetto della prova della sussistenza di un ordine impartito dalla CLIENTE, non può che essere dichiarato il carattere indebito del pagamento effettuato per l'acquisto dei bonds argentini;

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari del 20 gennaio 2015

- ne consegue che la somma di € 10.000,00 facente capo alla CLIENTE ed impiegata per il suddetto indebito pagamento sarebbe in astratto suscettibile di ripetizione;

Senonché, in quanto azione di ripetizione di indebito, la pretesa restitutoria dell'attrice deve ritenersi assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale.

Al riguardo si rileva che:

- il *dies a quo* del predetto termine deve essere fatto risalire al 4/9/2000 (v. interrogazione sintetica della posizione relativa alla CLIENTE), ossia al giorno in cui, essendo stato eseguito il non richiesto l'acquisto dei *bonds* argentini, è stato effettuato l'indebito pagamento;

-il predetto termine decennale non ha subito alcuna interruzione prima della relativa scadenza, in quanto gli unici atti riferibili all'attrice che sarebbero astrattamente riconducibili alla categoria degli atti idonei ad interrompere la prescrizione - consistiti nella lettera datata 30/8/2011 con cui il legale della CLIENTE ha dichiarato la costituzione in mora la BANCA, nella domanda di mediazione del 2012 e nella domanda giudiziale notificata nel maggio 2014 - sono tutti successivi allo spirare del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dall'attrice nel presente processo;

-non si possono infatti riconoscere effetti interruttivi della prescrizione a dichiarazioni contenute in una lettera del presidente della "Task Force Argentina" pubblicata su un quotidiano, nella quale quest'ultimo riferiva l'avvenuta messa in mora della Repubblica Argentina, perché eventuali atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale esercitabile nei confronti dello Stato emittente atti il cui effettivo compimento non è stato dimostrato dall'attrice - non varrebbero comunque ad interrompere la prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito esercitabile nei confronti della BANCA intermediaria, posto che la diversa natura dei diritti azionabili nei due casi - diversità derivante dalla non coincidenza del titolo dal quale i predetti diritti scaturiscono - impedisce che possa ravvisarsi nella specie un'ipotesi di responsabilità solidale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1310, co. 1 c.c.; le dichiarazioni rese alla stampa dal presidente della "Task Force Argentina" non possiedono alcun carattere confessorio di riconoscimento del diritto della CLIENTE ed a svantaggio della BANCA convenuta, posto che l'istituto della confessione postula che le dichiarazioni provengano dalla stessa parte a cui sfavore esse operano; la mancata smentita da parte della BANCA delle dichiarazioni rese dal presidente della "Task Force" non potrebbe comunque valere come rinuncia tacita alla prescrizione, sia perché tale rinuncia sarebbe intervenuta in pendenza del termine prescrizione, rivelandosi perciò inefficace in ragione del disposto dell'art. 2937, co. 2 c.c., sia perché una rinuncia tacita può essere ricavata solo da un comportamento attivo dal tenore univoco e non può consistere in una condotta meramente omissiva;

- avendo la BANCA sollevato nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata l'eccezione di prescrizione, deve ritenersi che la convenuta abbia fatto valere ritualmente l'intervenuta prescrizione del diritto della CLIENTE alla restituzione della somma di € 10.000,00 impiegata per l'acquisto delle obbligazioni Argentina;

-ne consegue che la domanda restitutoria dell'attrice deve essere rigettata.

Accertata l'estinzione per prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito fatta valere dalla CLIENTE, deve inoltre dichiararsi l'infondatezza delle domande risarcitorie promosse dalla medesima per asserita responsabilità della BANCA, difettando a tale ultimo riguardo sia la prova dell'elemento costitutivo del danno risarcibile, non avendo l'attrice neppure allegato di aver subito uno specifico pregiudizio economico ulteriore rispetto a quello riconducibile all'indebito pagamento per la ripetizione del quale l'attrice ha esperito un'azione da ritenersi già prescritta, sia la prova dell'elemento costitutivo del nesso eziologico tra la condotta della banca e l'ipotetico danno subito dall'attrice.

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari del 20 gennaio 2015

Anche le domande risarcitorie non possono perciò essere accolte.

L'accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, implicando il rigetto della domanda attorea di ripetizione dell'indebitto, assorbe la necessità di esaminare la principale domanda riconvenzionale avanzata, in via subordinata, dalla convenuta.

Il rigetto anche delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice, rende superfluo l'esame della domanda riconvenzionale di compensazione avanzata in via gradata dalla convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.817,50, oltre c.p.a., di cui euro 367,50 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

1. rigetta tutte le domande proposte dall'attrice CLIENTE nei confronti della convenuta BANCA;
2. condanna parte attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.817,50, oltre c.p.a., di cui euro 367,50 per spese generali.

Milano il 20 gennaio 2015

**Il Giudice
Francesco Ferrari**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Amedeo Santosuosso Presidente
dr. Raimondo Mesiano Consigliere
dr. Francesca Fieconi Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015 promossa in grado d'appello

DA

CLIENTE

appellante

CONTRO

BANCA SPA

appellata

avente ad oggetto: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)

sulle seguenti conclusioni.

Per CLIENTE

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati tutti i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata con accoglimento integrale delle conclusioni svolte in primo grado da questa difesa e, per l'effetto:

In via principale:

- Riformare la sentenza nella parte in cui non riconosce interrotta la prescrizione sulla base delle argomentazioni suesposte;*
- riformare la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto interruzione della prescrizione le dichiarazioni del presidente della TFA OMISSIS pubblicate oltre che sul quotidiano, anche sul sito di TFA e, dunque, inviate ai risparmiatori;*

In via subordinata:

Riformare la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della banca e/o la risoluzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto per violazione degli obblighi informativi e comportamentali ai sensi degli art. 21 T.U.F., art. 26 let. a), b) e f), art. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e art. 1176 c.c. dell'art. 27 Reg. Consob del Reg. Consob n. 11522 del 1998 in materia di conflitto di interessi dell'art. 8 Reg. Consob 11768/1998 per operazioni compiute fuori dai mercati regolamentati;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

In via del tutto gradata:

- riformare la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale di BANCA SPA e/o la risoluzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto per violazione da parte della Banca, degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, N 29, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e di tutte le circolari Consob ed in particolare per non aver spiegato né consegnato le offering circular di accompagnamento dei titoli obbligazionari alla cliente, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni inadeguate, in conflitto di interessi, per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento;

- riformare la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale di BANCA SPA e/o la risoluzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto per violazione, da parte della Banca, dell'art. 8 Reg. Consob 11768/1998, per avere l'istituto di credito posto in essere l'operazione di acquisto in bonds Argentina fuori dai mercati regolamentati senza osservare la procedura appositamente prevista per acquisti di questa tipologia;

- riformare la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta per la violazione della normativa di settore e delle disposizioni del Codice Civile, nonché per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede; per l'effetto condannare quindi BANCA SPA alla restituzione delle somme e/o al risarcimento di tutti i danni e quindi: alla restituzione della somma di € 10.000,00 in favore di CLIENTE, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dell'acquisto di Bonds da parte della banca al pagamento come da disposto da Cass. n. 6142/2012;

- al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante, compreso il maggior danno ex art. 1224 comma 2, da quantificare, in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c., primo comma, oppure, in difetto di precisa determinazione, in forza di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque entro i limiti dello scaglione corrispondente all'importo del contributo unificato versato

- condannare BANCA SPA alla restituzione delle somme, alla stessa versate, da parte di Suor CLIENTE a titolo di spese legali del primo giudizio e comunque in esecuzione della sentenza appellata

In via di mero subordine

- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, voglia dichiarare compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio per le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare BANCA SPA alla restituzione delle somme, alla stessa versate, da parte di CLIENTE a titolo di spese legali del primo giudizio e comunque in esecuzione della sentenza appellata.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ivi comprese le spese forfettizzate nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari.

Per BANCA SPA:

"Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:

in via principale, nel merito:

1). rigettare tutte le domande formulate dal **CLIENTE** nei confronti della Banca, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto;

2). confermare la sentenza del 20 gennaio 2015 resa dal Tribunale di Milano, Sez. VI Civ., G.U. dott. Francesco Ferrari, nel procedimento civile rubricato al n. 27932/2014 R.G.;

in ogni caso:

3). condannare la **CLIENTE** al pagamento delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La **CLIENTE** con atto di citazione del 10 gennaio 2014, ha convenuto in giudizio la **BANCA SPA** chiedendo la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 10.000,00, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.

2. Parte attrice, più nel dettaglio, esponeva che la **BANCA** avrebbe acquistato **dei titoli obbligazionari** emessi dalla Repubblica Argentina senza che la cliente, ne avesse disposto l'acquisto.

3. Parte convenuta, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito;

in via principale, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.

4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 713/2015, ha:

- rigettato la domanda di ripetizione di indebito sollevata dalla **CLIENTE** per decorrenza del termine prescrizione, il cui *dies a quo* è stato fatto risalire al 04.09.2000, data dell'ordine di acquisto dei *bonds*;

- rigettato la domanda di risarcimento del danno per mancanza della prova del pregiudizio economico ulteriore patito rispetto all'indebito, nonché per la mancanza della prova del nesso eziologico tra la condotta della **BANCA** e il danno subito da parte attrice.

5. La **CLIENTE**, con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2015, ha proposto appello avverso la predetta sentenza.

6. Con comparsa depositata in data 26 ottobre 2015 **BANCA SPA** si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.

7. All'udienza del 31.01.2017 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la Corte d'Appello di Milano tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. I motivi su cui la Corte è tenuta a pronunciarsi sono i seguenti:

-sulla prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito formulata da **CLIENTE**;

-sulla violazione del principio di buona fede da parte della **BANCA SPA**;

- sulla responsabilità contrattuale della BANCA SPA.

Sul **PRIMO MOTIVO** di appello

9. Il Giudice di prime cure ha ritenuto prescritta la domanda di ripetizione di indebito sollevata dalla CLIENTE, non ritenendo sussistenti eventuali atti interruttivi della prescrizione.

In particolare il giudice ha rilevato che *“non si possono infatti riconoscere effetti interruttivi della prescrizione a dichiarazioni contenute in una lettera del presidente della Task Force Argentina pubblicata su un quotidiano, nella quale quest'ultimo riferiva l'avvenuta messa in mora della Repubblica Argentina, perché eventuali atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale esercitabile nei confronti dello Stato emittente – atti il cui effettivo compimento non è stato dimostrato dall'attrice – non varrebbero comunque ad interrompere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito esercitabile nei confronti della BANCA intermediaria, posto che la diversa natura dei diritti azionabili nei due casi – diversità derivante dalla non coincidenza del titolo dal quale i predetti diritti scaturiscono – impedisce che possa ravvisarsi nella specie un'ipotesi di responsabilità solidale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1310, comma 1, c.c.; le dichiarazioni rese alla stampa dal presidente della Task Force Argentina non possiedono alcun carattere confessorio di riconoscimento del diritto della CLIENTE ed a svantaggio della BANCA convenuta, posto che l'istituto della confessione postula che le dichiarazioni provengano dalla stessa parte a cui sfavore esse operano; la mancata smentita da parte della BANCA delle dichiarazioni rese dal presidente della Task Force non potrebbe comunque valere come rinuncia tacita alla prescrizione, sia perché tale rinuncia sarebbe intervenuta in pendenza del termine prescrizionale, rivelandosi perciò inefficace in ragione del disposto dell'art. 2937, co.2 c.c., sia perché una rinuncia tacita può essere ricavata solo da un comportamento attivo dal tenore univoco e non può consistere in una condotta meramente omissiva”*.

10. L'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'avvenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, osservando che il giudice non avrebbe considerato la circostanza che il termine di prescrizione decennale si sarebbe interrotto ex articolo 2943 c.c. per presentazione di domanda di arbitrato.

La CLIENTE avrebbe in particolare aderito alla Task Force Argentina, che in data 14.09.2006 avrebbe presentato domanda di arbitrato davanti all'ICSID, organismo di arbitrato internazionale istituito con la Convenzione di Washington il 18.03.1965, nei confronti dell'Argentina.

Essendo la BANCA obbligata in solido con l'Argentina, ai sensi dell'articolo 1310 c.c., l'interruzione del termine prescrizionale si estenderebbe anche al coobbligato in solido.

11. L'appellata sostiene che il primo motivo di appello sia infondato, dal momento che i fatti posti da parte appellante a fondamento dell'interruzione della prescrizione, peraltro non provati, potrebbero eventualmente interrompere solo il decorso della prescrizione relativa alla domanda risarcitoria e non anche quella relativa alla domanda di ripetizione di indebito, formulata in via principale da parte attrice per non avere sottoscritto alcun ordine di acquisto dei titoli.

La BANCA rileva inoltre che nel caso in esame l'articolo 1310 c.c. non sarebbe applicabile, in quanto BPM non avrebbe commesso alcun illecito, né contrattuale, né extracontrattuale, così come accertato dal giudice di prime cure.

Opinione della Corte

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Santosuosso Rel. Fieconi n. 2424 dell'1 giugno 2017

12. La Corte osserva che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, l'adesione di parte appellante alla Task Force Argentina ed il compimento da parte del Presidente di quest'ultima, di atti di messa in mora nei confronti dello Stato emittente, sarebbe valsa solo ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale esercitabile nei confronti dello Stato emittente, non anche l'azione di ripetizione di indebito formulata in via principale dalla CLIENTE nei confronti della banca .

13. Deve peraltro osservarsi che le due domande formulate dall'appellante hanno alla base fatti costitutivi completamente diversi: l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art. 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (*ex pluris* Cass. n. 13207/2013); mentre l'azione di risarcimento del danno extracontrattuale si fonda sulla sussistenza di una condotta illecita

Nel caso specifico, la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla CLIENTE ha come presupposto l'insussistenza dell'ordine di acquisto dei titoli di stato argentini effettuato da parte della BANCA nel suo interesse, mentre la domanda presentata dalla *Task Force* argentina all'ICSID ha ad oggetto il presunto diritto della CLIENTE ad ottenere un risarcimento del danno da parte dell'emittente; sicché la richiesta di arbitrato della *Task Force* argentina in definitiva era idonea ad interrompere esclusivamente il termine prescrizione di una ipotetica azione di risarcimento del danno per inadempimento di un'obbligazione regolarmente assunta da parte della banca, ipotesi che tuttavia non si è verificata nel caso di specie.

14. L'azione di ripetizione di indebito, pertanto, risulta prescritta, dal momento che il giudizio è stato attivato oltre dieci anni dopo il 04.09.2000, data in cui è stato eseguito l'acquisto dei bond Argentina in assenza di alcun ordine, come dedotto dalla parte e causa di indebito, non potendosi far riferimento al diverso termine prescrizione correlato all'adesione all'arbitrato internazionale, il quale presuppone, invece, che l'obbligazione di acquisto sia stata adempiuta dalla banca a fronte di un ordine di acquisto da parte della cliente (che in effetti è mancato).

15. Alla luce delle predette considerazioni, la Corte rigetta il primo motivo di appello. Sul secondo motivo di appello

16. Il Giudice di primo grado ha statuito che *“non si possono infatti riconoscere effetti interruttivi della prescrizione a dichiarazioni contenute in una lettera del presidente della Task Force Argentina pubblicata su un quotidiano, nella quale quest'ultimo riferiva l'avvenuta messa in mora della Repubblica Argentina”*.

17. L'appellante rileva che la BANCA SPA avrebbe agito in mala fede presentando l'eccezione di prescrizione all'azione promossa da CLIENTE senza tener conto della dichiarazione resa dal dott. OMISSIS, presidente della Task Force Argentina, a cui la stessa BANCA aveva aderito e nella quale veniva dichiarata interrotta la prescrizione delle azioni nei confronti delle banche grazie ai giudizi instaurati dal TFA contro la Repubblica Argentina.

18. L'appellata, in primo luogo, rileva che la domanda in esame risulterebbe nuova e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., essendosi la parte attrice limitata, nell'atto di citazione originario, ad osservare che la lettera del dott. Nicola Stock avrebbe avuto l'effetto di interrompere la prescrizione dell'azione promossa contro BANCA.

In secondo luogo l'appellata rileva che le considerazioni di parte appellante sarebbero del tutto infondate, atteso che non vi sarebbe alcuna prova che le dichiarazioni rese del presidente della Task Force Argentina fossero giunte a conoscenza della BANCA.

Opinione della Corte

19. La Corte osserva che il presente motivo di gravame risulta essere stato proposto per la prima volta in appello e come tale è inammissibile ex articolo 345 c.p.c. .

20. La Corte rileva, peraltro, che il motivo di appello è anche infondato, dal momento che, pur ammettendo che le dichiarazioni rese dal presidente della Task Force Argentina potessero produrre effetti anche nei confronti della BANCA appellata, tali dichiarazioni avrebbero in ogni caso determinato l'interruzione del termine prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, e non anche dell'azione di ripetizione di indebito formulata dalla CLIENTE.

Come risulta infatti dall'esame dell'articolo apparso sul "Sole 24 ore" del 19.06.2009, le dichiarazioni rese dal presidente Nicola Stock concernono esclusivamente le azioni di risarcimento dei danni proposte dai risparmiatori contro le banche per violazione delle norme sulla tutela dei risparmiatori.

21. Tale motivo di impugnazione pertanto appare inammissibile.

Sul TERZO MOTIVO di appello

22. Il Giudice di primo grado ha dichiarato l'infondatezza delle domande risarcitorie promosse dalla CLIENTE per l'asserita responsabilità della BANCA, ritenendo insussistenti "sia la prova dell'elemento costitutivo del danno risarcibile, non avendo l'attrice neppure allegato di aver subito uno specifico pregiudizio economico ulteriore rispetto a quello riconducibile all'indebito pagamento per la ripetizione del quale l'attrice ha esperito un'azione da ritenersi già prescritta, sia la prova dell'elemento costitutivo del nesso eziologico tra la condotta della Banca e l'ipotetico danno subito dall'attrice".

23. Parte appellante rileva che il giudice avrebbe errato nel qualificare come extracontrattuale la responsabilità della BANCA, dal momento che i rapporti tra la CLIENTE, cliente della BANCA e quest'ultima, dovrebbero essere inquadrati nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, in forza del principio ex art. 1310 c.c., l'interruzione del termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dovrebbe valere anche nei rapporti con la BANCA.

Il Giudice di primo grado, in tal senso, avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla responsabilità contrattuale della BANCA per violazione degli obblighi informativi posti dal TUF e dal regolamento attuativo Consob n. 11522/1998.

24. Più nel dettaglio, la BANCA:

- non si sarebbe astenuta dall'effettuare operazioni non adeguate in relazione al profilo di rischio del CLIENTE, investitore inesperto, in violazione dell'articolo 29 del predetto regolamento Consob, atteso il notevole rischio connesso all'acquisto dei *bonds* argentini;

- non avrebbe assolto all'onere della prova di aver fornito tutte le informazioni relative allo specifico investimento effettuato, in violazione dell'articolo 23, comma 6, TUF;

- non avrebbe rispettato le disposizioni concernenti gli acquisti di strumenti finanziari effettuati al di fuori dei mercati regolamentati, di cui all'articolo 8 del Reg. Consob n. 11768/1998, ai sensi del quale "Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che:

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Santosuosso Rel. Fieconi n. 2424 dell'1 giugno 2017

a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati;

b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente;

c) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente.

L'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a) dev'essere conferita con riguardo a singole operazioni".

25. La BANCA appellata, ritiene che le domande risarcitorie formulate da CLIENTE attengano ad un'eventuale responsabilità extracontrattuale della BANCA, deducendo pertanto l'assenza della prova del danno patito e del nesso di causalità tra la condotta della BANCA ed il pregiudizio.

26. L'appellata rileva, poi, che le affermazioni concernenti l'asserita responsabilità della BANCA per violazione degli obblighi informativi devono ritenersi infondate, in quanto l'acquisto dei *bonds* argentini poteva ritenersi un'operazione adeguata al profilo di rischio della CLIENTE, dal momento che, da un lato, alla data dell'ordine (4 settembre 2000) i suddetti titoli avevano mantenuto un andamento costante e, dall'altro, che la CLIENTE aveva, nei precedenti dieci anni, effettuato numerose operazioni di investimento.

27. L'appellata assume inoltre l'infondatezza della questione sul mancato rispetto della normativa dettata in tema di acquisti al di fuori dei mercati regolamentati, osservando che il Contratto Quadro sottoscritto dalla CLIENTE prevedeva espressamente la possibilità di eseguire ordini di negoziazione per la cliente anche al di fuori dei mercati regolamentati e che in ogni caso la disposizione invocata da parte appellante non sarebbe applicabile nel caso, quale quello *sub iudice*, in cui la negoziazione degli strumenti finanziari sia stata eseguita in un sistema di scambi organizzati (articolo 8, comma quarto, Reg. Consob n. 11768/1998).

Opinione della Corte

28. La Corte osserva che le suesposte argomentazioni confliggono con il dato fattuale, risultante in atti di causa, in base al quale l'ordine di acquisto non risulti proveniente dalla cliente della banca e che la banca abbia svolto detta attività in assenza di mandato o di alcun consenso da parte della cliente.

29. Peraltro, avendo la stessa attrice impugnante prospettato la sussistenza di un indebito per tale motivo, le successive domande volte a configurare un inadempimento contrattuale della banca nell'adempimento delle proprie obbligazioni appaiono confliggere con il dato di fatto immediatamente rilevabile in tale controversia, ovvero che l'azione si prospetta come un indebito soggetto a un diverso termine di prescrizione, del tutto scollegato alla presenza di un inadempimento contrattuale della banca in merito alla propria attività di intermediazione nello scambio di *bond* argentini.

30. Difatti in atti non si rileva neanche che la cliente abbia accettato un'attività di *negotiorum gestio* da parte della banca, in assenza di un ordine preventivamente dato, e pertanto ogni rilievo riguardante la mancata osservanza delle obbligazioni di comportamento gravanti sulla banca nell'esecuzione del contratto di intermediazione risulta irrilevante ai fini della decisione, proprio perché in atti non vi è traccia di alcun ordine di acquisto e la banca ha agito in assenza di consenso da parte della cliente.

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Santosuosso Rel. Fieconi n. 2424 dell'1 giugno 2017

31. Pertanto il giudice ha correttamente omesso ogni motivazione in merito alla responsabilità contrattuale della banca in relazione agli obblighi di comportamento nella fase di adempimento del mandato di acquisto, in quanto la deduzione dell'attrice non appare in linea con i fatti principali contestati dalla stessa parte attrice a fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito, e non opposti dalla parte convenuta. Mentre sul lato della ulteriore responsabilità per danni extracontrattuali, il giudice ha rilevato che non si profilano ulteriori danni oltre all'indebito in sé.

32. Pertanto anche tale motivo di appello è infondato.
Sulle spese

Le spese di lite, attesa la soccombenza di parte appellante, sono poste a carico di quest'ultima e vengono liquidate sulla base delle tabelle correnti, con raddoppio del contributo unificato, a favore della parte appellata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1. Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza n.713/2015 del Tribunale di Milano;
- 2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 2500,00, oltre spese forfettarie, Iva e CPA, con raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Milano il 12 aprile 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*